



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

Circolare
Classificazione: VII/16
N. allegati: 2

A tutti i Responsabili di Struttura

OGGETTO: conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo

Gentili/Egregi Responsabili,

come è noto l'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, disciplina le modalità di conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo.

Di seguito si riassumono le principali caratteristiche di tali incarichi e relativi contratti.

Particolare attenzione verrà posta inoltre alla norma contenuta nell'art. 22, comma 8 del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145.

 **PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ - ART. 7, COMMA 6, D. LGS. N. 165/2001**

Per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, è possibile conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'**oggetto** della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Università, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Università stessa;
- b) deve essere preliminarmente accertata l'**impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane** disponibili all'interno dell'Ateneo;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'**eventuale proroga** dell'incarico originario è consentita, *in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*;
- d) devono essere **preventivamente determinati durata, oggetto e compenso** della collaborazione.

Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Divisione personale tecnico amministrativo - Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali

Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232410 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

Si ricorda che il ricorso ai contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il "dirigente" che ha stipulato i contratti.

 **DIVIETO DI CONFERIRE INCARICHI ETERO-ORGANIZZATI E ETERO-DIRETTI - ART. 7, COMMA 5-BIS, D. LGS. N. 165/2001**

È vietato stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro**. I contratti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Il divieto si applica a decorrere dal **1° luglio 2019**, come stabilito dall'art. 22, comma 8, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017, modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145.

È importante evidenziare che non si tratta dell'introduzione di un divieto assoluto di stipulare contratti di lavoro autonomo. Piuttosto il legislatore ha disposto il **divieto relativo, dal 1° luglio 2019**, di stipulare contratti di collaborazione che si caratterizzano dalla presenza della **etero-organizzazione ed etero-direzione**, ovvero che siano organizzati o diretti dal committente nelle modalità esecutive.

Sul punto è intervenuta anche la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica che, al paragrafo 4 relativo agli incarichi di collaborazione nel settore pubblico, precisa che il comma 5 -bis prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall'etero-direzione della prestazione con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. I contratti posti in essere in violazione di tali regole sono nulli e determinano responsabilità erariale.

Il divieto per le pubbliche amministrazioni non si applica quindi a qualsiasi collaborazione, ma solo a quelle «organizzate» dal committente e di carattere «esclusivamente personale». Sono quindi il grado d'ingerenza del committente nell'organizzazione - in termini spaziali e temporali - , e l'esclusività dell'apporto personale a rappresentare il discrimine tra collaborazioni legittime e non legittime.

Come emerge, è possibile conferire incarichi e sottoscrivere i contratti relativi a rapporti di lavoro autonomo, che non abbiano le caratteristiche di essere determinati dal committente come sopra descritto, con riferimento ai modi e ai tempi di esecuzione e che rispettino i requisiti e le condizioni di legittimità dell'art. 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dell'ordinario iter amministrativo di attribuzione.

Su tali modalità operative e relativo iter procedurale, si rinvia alla scheda allegata.

Si coglie l'occasione per comunicare che la modulistica aggiornata relativa agli incarichi individuali di lavoro autonomo è disponibile sul sito d'Ateneo alla pagina <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/incarichi-di-lavoro-autonomo>.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

 **INCARICHI DIDATTICI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI PREVISTE IN SETTORI SPECIALI**

È appena il caso di ricordare che per l'attribuzione di incarichi didattici sovengono le norme speciali di cui ai seguenti Regolamenti:

- a) Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena
- b) Regolamento sui master universitari, sui corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e sulle summer e winter school dell'Università degli Studi di Siena.

Per quanto attiene ad altri incarichi di docenza, diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b), si applicano le disposizioni generali qui descritte.

Una attività di docenza meramente occasionale può essere affidata senza preventiva selezione - ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore -, solo in caso di formazione esclusiva ed unica con riferimento al corso in programmazione, che non superi le 8 ore complessive e che comporti, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza.

Rimangono inoltre ferme le tipologie contrattuali previste in settori speciali, quali i contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; gli assegni di ricerca conferiti dalle università ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il rapporto d'impiego dei tecnologi a tempo determinato e dei lettori di scambio di cui, rispettivamente, all'articolo 24-bis e all'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; le attività di tutorato universitario di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le collaborazioni a tempo parziale alle attività connesse ai servizi e al tutorato da parte di studenti universitari di cui agli articoli 8, comma 6, e 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Circolare Funzione Pubblica n. 3 del 2017).

Un cordiale saluto.

Siena, data della firma digitale

Il Direttore generale

Emanuele Fidora

Il Responsabile dell'Area del personale
Alessandro Balducci

Il Responsabile della Divisione
Laura Goracci

Elenco allegati

1. Scheda iter procedurale incarico di lavoro autonomo
2. Tabella adempimenti

Divisione personale tecnico amministrativo - Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali

Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232410 • PEC rettore@pec.unisipec.it